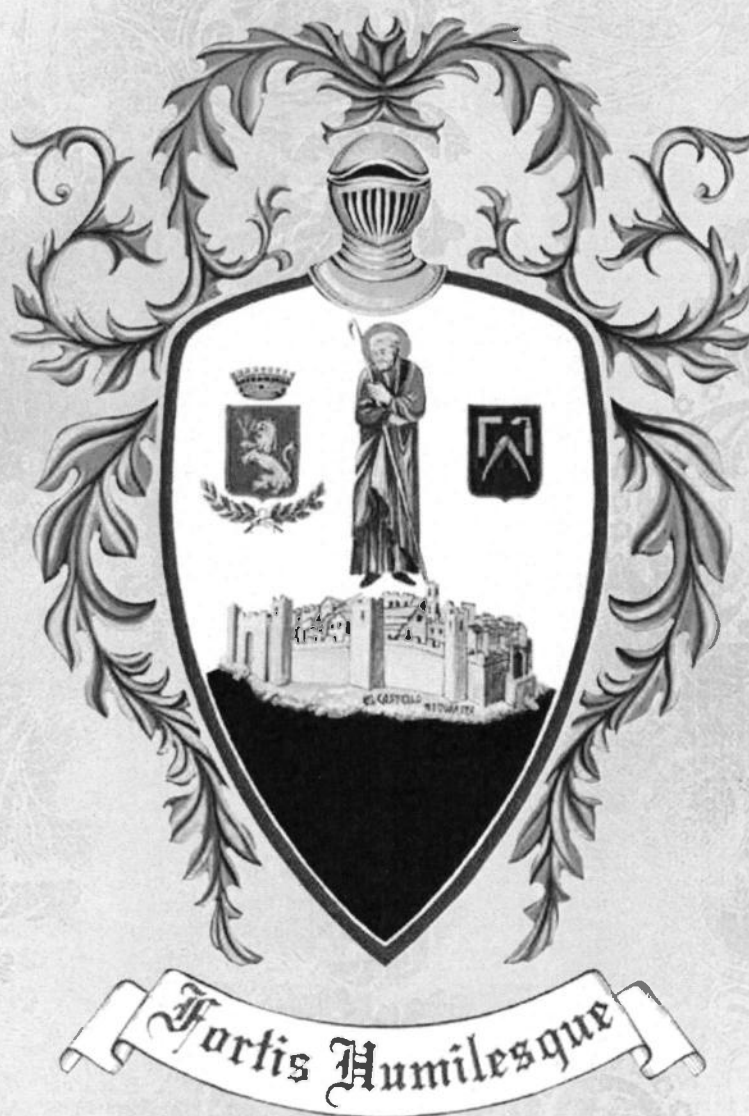


Associazione Sagra San Giuseppe



Statuto

(approvato dall'Assemblea dei soci in data 22.09.2025)

(ai sensi del D.lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore)

STATUTO

Associazione Sagra San Giuseppe ETS

ART. 1

(Denominazione, sede, durata e emblema)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Associazione Sagra San Giuseppe ETS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Torrita di Siena, Via Baldassarre Peruzzi, n. 13/15 e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.

L'emblema è rappresentato da uno scudo, sovrastato da un elmo piumato, composto dai colori bianco e nero della Repubblica di Siena, all'interno del quale vi è la figura di San Giuseppe che vigila sul Castello di Torrita, con gli stemmi del Comune alla sua destra e della Corporazione dei Falegnami alla sua sinistra. Nella parte bassa dell'emblema si legge il motto dell'Associazione, "Fortis Humilesque".

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo: l'individuazione, la salvaguardia e la divulgazione dei valori storici, culturali e sociali nonché delle tradizioni del paese di Torrita di Siena e della sua comunità.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Nello specifico per il perseguimento del proprio oggetto, l'Associazione organizza la manifestazione denominata "Palio dei Somari", che si tiene il 19 marzo di ogni anno nel caso in cui a tale data corrisponda la giornata di domenica o, in caso contrario, la domenica successiva a tale termine.

Inoltre, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- a) organizzare eventuali altre edizioni della manifestazione sopraindicata, da realizzare in occasioni particolari. Tali edizioni dovranno essere richieste o programmate entro il 31 gennaio precedente, ricercando i modi onde renderle sempre più interessanti sotto l'aspetto storico, culturale e folcloristico;
- b) promuovere la sensibilizzazione della comunità locale verso la tradizionale festività con un apporto creativo teso a valorizzarla ed a perpetuare la tradizione con la partecipazione di tutta la popolazione;
- c) incentivare e realizzare iniziative per l'animazione giovanile, per la valorizzazione del tempo libero, per l'attività culturale e ricreativa; promuovere e gestire iniziative culturali, ricreative, sportive, editoriali, turistiche e quant'altro necessario per la crescita culturale, artistica, intellettuale degli associati e della popolazione e per la divulgazione della conoscenza del paese di Torrita di Siena;
- d) utilizzare fondi e stanziamenti che Enti pubblici e/o soggetti Privati destineranno per attività culturali, ricreative e filantropiche;
- e) incentivare e realizzare iniziative quali ad esempio mostre, convegni, dibattiti, visite, ecc. per la promozione e la salvaguardia del somaro;
- f) gestire circoli, teatri, impianti sportivi e del tempo libero, librerie, biblioteche, laboratori artistici, teatrali, musicali, folcloristici, promuovere ed organizzare incontri, dibattiti, convegni, seminari, mostre e quant'altro;
- g) promuovere e coordinare le attività dell'ASSOCIAZIONE GRUPPO SBANDIERATORI PALIO DEI SOMARI per l'organizzazione degli spettacoli e per le attività di loro attinenza del Palio dei Somari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dal Decreto Ministeriale 19 Maggio



2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Soci e ammissione degli associati)

Sono soci dell'Associazione le Contrade di seguito elencate e attualmente indicate nel Regolamento del Comune di Torrita di Siena, alle quali è stato attribuito, al momento della costituzione, il rispettivo territorio di competenza.

I confini delle Contrade potranno essere modificati previo accordo tra le medesime e con la ratifica dell'Assemblea.

Ogni Contrada ha una propria bandiera con specifico stemma araldico e propri colori secondo le seguenti specifiche:

- **CONTRADA CAVONE**

Colori: Bianco - Verde

Stemma: Un drago sputafuoco

- **CONTRADA LE FONTI**

Colori: Rosso - Bianco

Stemma: Giano bifronte

- **CONTRADA PORTA GAVINA**

Colori: Rosso - Nero

Stemma: Una lupa

- **CONTRADA PORTA NOVA**

Colori: Bianco - Nero

Stemma: Torre Comunale rossa su sfondo nero e tre piccole onde nere su sfondo bianco

- **CONTRADA PORTA A PAGO**

Colori: Rosso - Verde

Stemma: Una mano nell'atto di pagare

- **CONTRADA PORTA A SOLE**

Colori: Giallo - Blu

Stemma: Un semi arco in mattoni e la metà di un sole raggianti

- **CONTRADA REFENERO**

Colori: Bianco - Azzurro



Stemma: *Un leone e tre spighe*

• **CONTRADA STAZIONE**

Colori: *Rosso - Bianco - Blu*

Stemma: *Cane con fiaccola in bocca*

Possono aderire all'associazione altre contrade che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e siano dotate dei requisiti di territorialità, bandiera con specifico stemma araldico e colori.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Assemblea una domanda che contenga:

- l'indicazione della denominazione e sede legale della Contrada nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'indicazione del proprio territorio all'interno del Comune di Torrita di Siena, una bandiera con specifico stemma araldico, colori.

L'Assemblea delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'ingresso di nuovi soci dovrà essere accettato dall'Assemblea, costituita nei termini dettati dal successivo articolo 7, con delibera approvata almeno dai 7/8 dei soci.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Assemblea deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di socio è intrasmissibile e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;



- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per scioglimento dell'associazione, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Assemblea, la quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data del deliberato dell'Assemblea.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno di competenza.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato è rappresentato in Assemblea dal relativo rappresentante legale o da altro soggetto appartenente alla stessa contrada mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, utilizzando congiuntamente o singolarmente uno dei seguenti mezzi:

- lettera spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci;
- affissione nella bacheca dell'Associazione;
- tramite mezzi tecnologici (e mail; whatsapp),

spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata dalla metà più uno dei membri dell'Organo di Amministrazione o dalla metà più uno dei soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca il Presidente, l'Organo di Amministrazione e il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- delibera sulla ammissione di nuovi soci e sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- costituisce nuove commissioni permanenti;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera l'indirizzo generale delle attività dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto è necessaria la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessaria la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è necessaria la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.



In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere i regolamenti interni;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
- può nominare eventualmente la commissione elettorale in occasione del rinnovo degli organi sociali;
- nominare nuove commissioni a carattere temporaneo;
- nominare i Responsabili delle commissioni permanenti ed eventualmente delle commissioni a carattere temporaneo;
- decidere sulle attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con terzi;
- conferire e revocare procure;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di 25 componenti, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti. L'Organo di Amministrazione decaduto rimane in carica per l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo organo, da effettuarsi improrogabilmente entro 3 mesi dalla data di scadenza.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, di un consigliere a tre riunioni consecutive comporta l'automatica decadenza dalla carica con obbligo di sostituzione da parte dell'Assemblea.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri per discutere e deliberare su tutte le questioni ordinarie connesse all'attività dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.



La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo, utilizzando congiuntamente o singolarmente uno dei seguenti mezzi:

- lettera spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci;
- affissione nella bacheca dell'Associazione;
- tramite mezzi tecnologici (e mail; whatsapp),

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, può sottoscrivere atti, contratti e ha potere di firma sui conti correnti bancari intestati all'Associazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei tre quarti dei componenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei componenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità del diritto di intervento e di voto in Assemblea e nell'Organo di amministrazione.



Il Presidente presenzia alle cerimonie ufficiali, civili o religiose e delle Contrade. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari.

Il Presidente in caso di assenza viene sostituito dal Vice Presidente.

ART.10 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è un organo di garanzia statutaria dell'Associazione con la funzione di risolvere le controversie tra soci, o tra soci e organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri interviene su richiesta scritta di uno o più soci o degli organi dell'Associazione per dirimere controversie interne e si pronuncia in forma scritta e motivata, nel rispetto del contraddittorio, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate a maggioranza e comunicate alle parti interessate. Esse hanno valore vincolante in sede associativa e non sono impugnabili in via interna.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi di comprovata imparzialità e senso di responsabilità, nominati dall'Assemblea. I Probiviri durano in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessano per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

Non possono essere eletti Probiviri coloro che rivestano, al momento dell'elezione, cariche nell'organo di amministrazione.

ART.11 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. E' nominato su proposta del Presidente tra i componenti dell'Organo di amministrazione con la maggioranza dei due terzi.

ART. 12 (Segretario)

E' nominato su proposta del Presidente con maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

Può essere nominata anche una persona esterna all'Organo di amministrazione purchè socia di una delle Contrade. In tal caso, non avrà diritto di voto nell'Organo di amministrazione.



Il Segretario provvede alla stesura dei verbali dell'Organo di amministrazione e ne dà lettura nella seduta successiva, evade la corrispondenza su indicazione del Presidente o dell'Organo di amministrazione.

Provvede altresì a diramare gli inviti dell'organo di amministrazione, effettua un analitico resoconto dello svolgimento del Palio dei Somari.

ART. 13 (Tesoriere)

E' nominato su proposta del Presidente con maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Organo di amministrazione.

Può essere nominata anche una persona esterna all'Organo di amministrazione purché socia di una delle Contrade. In tal caso, non avrà diritto di voto nell'Organo di amministrazione.

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei libri contabili ed al loro aggiornamento, ai pagamenti e alle riscossioni.

Provvede inoltre alla redazione del bilancio ed è tenuto altresì ad illustrare la situazione economica ogni qualvolta gli venga richiesto da almeno un terzo dei componenti l'organo di amministrazione.

Tutte le entrate e le spese dovranno essere documentate da idonei giustificativi.

ART. 14 (Commissioni permanenti, temporanee e Responsabili)

Le commissioni permanenti collaborano con l'Organo di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale ed hanno il compito di promuovere e realizzare, nelle loro rispettive materie di competenza, le iniziative per lo sviluppo e la promozione dell'attività promossa dall'Associazione.

Le commissioni permanenti sono:

- Corteo Storico;
- Campo di Gara;
- Somari.

Il funzionamento delle predette commissioni permanenti può essere eventualmente demandato ad appositi regolamenti determinati per le stesse e approvati dall'Organo di amministrazione con la maggioranza dei due terzi.

La futura costituzione di nuove Commissioni Permanenti, in quanto dirette a migliorare la funzionalità dell'attività societaria senza alterarne i principi gestionali, è di competenza dell'Assemblea e non comporta modifica del presente Statuto.



Eventuali nuove Commissioni a carattere temporaneo della durata massima di anni tre, coincidenti con i mandati degli Organi, possono essere proposte dal Presidente dell'Associazione e nominate dall'Organo di amministrazione con la maggioranza dei due terzi in quanto dirette a migliorare la funzionalità dell'attività sociale senza alterarne i principi gestionali.

Le Commissioni permanenti ed eventualmente quelle a carattere temporaneo sono presiedute dai Responsabili di commissione nominati su proposta del Presidente tra i componenti dell'Organo di amministrazione, con maggioranza dei due terzi dello stesso.

I responsabili di Commissione presiedono le proprie commissioni e nominano i loro collaboratori in piena autonomia. Gestiscono il fondo spesa assegnato dall'Organo di Amministrazione, in base ad un rendiconto di spesa preventivo presentato dalla commissione da loro presieduta in piena autonomia, rispondendone in prima persona.

Riuniscono la commissione ogni qualvolta lo ritengono necessario e/o opportuno o su richiesta del Presidente dell'Organo di amministrazione.

Hanno la piena disponibilità dei locali dell'Associazione concordando preventivamente il loro utilizzo con il Presidente.

ART. 15 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 16 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento



e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 18 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 19 **(Libri)**

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 20 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.



ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

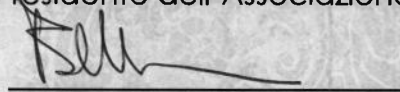
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 22
(Rinvio)

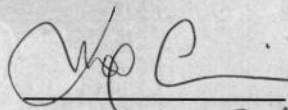
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Torrita di Siena 22/09/2025

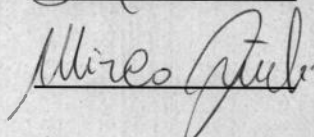
Il Presidente dell'Associazione



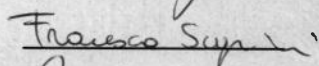
Per la Contrada Porta a Pago



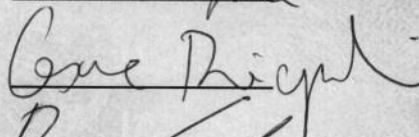
Per la Contrada Porta a Sole



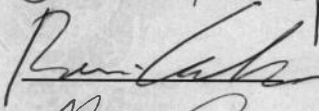
Per la Contrada Porta Nova



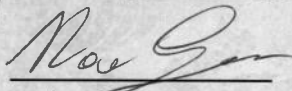
Per la Contrada Porta Gavina



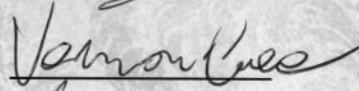
Per la Contrada Cavone



Per la Contrada Le Fonti



Per la contrada Refenero



Per la Contrada Stazione





Registrazione di Atto Privato

Il 06/10/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T2S , serie 3 , numero 268

data di stipula: 22/09/2025

ident.vo telematico: T2S25L000268000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: BLCMSM65C27F592Y

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

81002380525				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

